



Rep. n.147 /2013
prot. n. 6021/I/3 del 12.3.2013
GG/AA

Oggetto: Emanazione del Regolamento di Ateneo per la nomina ed il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Bergamo.

IL RETTORE

RICHIAMATO il Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, emanato con decreto rettorale prot. n. 21692/I/003 del 20.9.2007;

RITENUTO necessario procedere alla revisione del predetto Regolamento per rispondere alle esigenze della Parte Sindacale;

RICHIAMATO il CCNQ del 10.7.1996 relativo agli aspetti applicativi del D.Lgs. 626/1994 riguardanti il "Rappresentante per la sicurezza";

RICHIAMATO l'art. 7 del D.M. 363/1998 che prevede che *"nelle Università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purchè non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai Regolamenti in sede di contrattazione decentrata"*;

RICHIAMATO l'art. 47 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 che disciplina le modalità di individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

RICHIAMATO l'art. 52 del CCNL stipulato il 16.10.2008 relativo al personale del comparto Università che prescrive che la figura, le funzioni, le attribuzioni e le prerogative del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano quelle individuate e disciplinate dagli artt. 47 e seguenti del D.Lgs. 81/2008;

CONSIDERATO che le Parti di Delegazione trattante nella seduta del 19.2.2013 hanno sottoscritto l'Accordo sul nuovo testo del Regolamento per la nomina ed il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Bergamo;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26.2.2013 che ha approvato il Regolamento per la nomina ed il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Bergamo;

RICHIAMATO l'art. 13 dello Statuto relativo all'approvazione ed emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

E' emanato il **Regolamento di Ateneo per la nomina ed il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Bergamo** nel testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26.2.2013.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

All'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, emanato con Decreto Rettoriale prot. n. 21692/I/003 del 20.9.2007.

Art. 3

Il testo del Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Atti e documenti > Regolamenti".

Bergamo, 12.3.2013

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari



REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

Emanato con D.R. Rep. n. 147/2013, prot. n. 6021/I/3 del 12.3.2013

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina, secondo quanto disposto dal CCNQ del 10.7.1996, dal D.M. 5.8.1998, n. 363 e dal D.Lgs. 81/2008, le modalità di individuazione e di funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Bergamo.

Art. 2

Composizione della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza e durata del mandato

1. La Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi di Bergamo è composta da 5 membri di cui 3 individuati tra il personale tecnico amministrativo e 2 tra il personale docente e ricercatore di ruolo secondo quanto previsto dal successivo art. 6.
Nel caso in cui le candidature presentate fossero inferiori, la rappresentanza dovrà comunque essere composta da almeno 3 membri e da almeno un componente per ciascuna delle due categorie di personale.
2. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
3. I componenti eletti decadono dalla carica nel momento in cui vengono a mancare i requisiti richiesti per l'elettorato passivo.
4. Nei casi di decadenza o di dimissioni subentra il primo dei non eletti che rimane in carica fino alla conclusione del mandato interrotto; in caso di esaurimento della graduatoria si procederà ad elezioni suppletive.

Art. 3

Incompatibilità

1. Le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono incompatibili con:
 - il ruolo di datore di lavoro, così come individuato dal Regolamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
 - le funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Art. 4

Individuazione della rappresentanza del personale docente

1. Le elezioni della Rappresentanza da individuare tra il personale docente sono indette dal Rettore con proprio provvedimento.
2. Le elezioni si svolgono contestualmente a quelle relative agli Organi accademici con le modalità e la disciplina previste dal Titolo I - Norme elettive – Capo V - Norme comuni del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni è pubblicato nel sito web di Ateneo.
4. Nel caso le candidature presentate fossero inferiori o uguali al numero di componenti da eleggere, non si procederà alla svolgimento dell'elezione ed il Rettore provvederà alla nomina di coloro che hanno presentato la candidatura.

Art. 5

Individuazione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo

1. Ai fini della individuazione dei Rappresentanti del personale tecnico amministrativo, le RSU di Ateneo indicano una Consultazione elettorale, comunicando con preavviso di almeno 20 giorni la data e le modalità di voto.

2. Alla votazione potranno partecipare tutti gli aventi diritto così come individuati al successivo articolo 6; a tal fine l'Università trasmette alle RSU l'elenco del personale avente diritto al voto entro il termine di 15 giorni antecedenti la data della votazione.
3. Ai fini della presentazione delle candidature dovrà essere assicurato un termine di almeno 10 giorni.
4. Nel caso le candidature presentate fossero inferiori o coincidenti con il numero dei componenti da eleggere, non si procederà all'elezione e le RSU designeranno coloro che hanno presentato la candidatura e eventuali altri componenti fino al raggiungimento del numero di 3 membri complessivi indicati all'art. 1 primo paragrafo.
5. A conclusione del procedimento le RSU comunicano all'Amministrazione l'esito della votazione o l'eventuale designazione.

Art. 6

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei RLS da individuare tra il personale tecnico amministrativo è costituito da:
 - il personale tecnico ed amministrativo assunto anche a tempo determinato, compresi i CEL e gli ex Lettori e i Dirigenti anche con contratto a tempo determinato.
2. L'elettorato attivo per l'elezione dei RLS da individuare tra i docenti è costituito dai professori di I e II fascia di ruolo e i ricercatori.
3. L'elettorato passivo per l'individuazione dei RLS è costituito distintamente da:
 - professori di I e di II fascia di ruolo e ricercatori;
 - personale tecnico amministrativo, compresi i Dirigenti, i CEL e gli ex Lettori, assunto a tempo indeterminato.

Art. 7

Attribuzioni dei Rappresentanti dei lavori per la sicurezza

1. Le attribuzioni dei RLS sono quelle previste dalla normativa vigente; per il personale tecnico amministrativo si applica altresì quanto eventualmente previsto dai Contratti collettivi nazionali di lavoro o da Accordi integrativi.
2. I RLS hanno facoltà, previa comunicazione, di accedere ai luoghi di lavoro, anche per assumere dai lavoratori tutte le informazioni attinenti alle attività ivi svolte.
3. I RLS devono essere consultati preventivamente e tempestivamente in ordine a:
 - valutazione dei rischi;
 - individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'Ateneo;
 - designazione del responsabile e degli addetti al Servizio prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all'evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
 - all'organizzazione della formazione.
4. I RLS possono partecipare alle riunioni di Contrattazione collettiva integrativa che abbiano come oggetto le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza.
5. I RLS hanno diritto di accesso al documento di valutazione dei rischi, al registro degli infortuni sul lavoro, alla documentazione relativa alle situazioni di esposizione a rischi rilevanti nonché alle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Art. 8

Formazione

1. Le modalità, la durata ed i contenuti specifici della formazione dei RLS sono quelli previsti dall'art. 37, commi da 10 a 14 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 9

Permessi per l'esercizio della funzione di Rappresentante della sicurezza

1. Per l'espletamento dei propri compiti i RLS fruiscono su base annua dei permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'attività per l'espletamento dei seguenti adempimenti è considerata tempo di lavoro:
 - consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;

- consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, pronto soccorso, prove di evacuazione;
- consultazione in merito all'organizzazione della formazione;
- partecipazione alle riunioni che hanno per oggetto la sicurezza dei dipendenti;
- partecipazione alle attività formative.

Art. 10

Strumenti per l'esercizio delle funzioni

1. Per l'espletamento delle proprie funzioni i RLS possono utilizzare gli strumenti disponibili presso le strutture ed in particolare il locale e le attrezzature assegnati per le attività delle Rappresentanze sindacali di Ateneo.

Art. 11

Riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro indice almeno una volta l'anno la riunione periodica per la prevenzione e la protezione dai rischi a cui partecipano anche i RLS.
2. I RLS possono chiedere, in accordo con il Responsabile del servizio prevenzione e protezione, convocazioni straordinarie per eventi di particolare rilevanza.

Art. 12

Tutele dei RLS

1. I RLS non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei loro confronti si applicano le tutele previste dalla Legge per le Rappresentanze sindacali.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. In prima applicazione, in deroga a quanto previsto al precedente articolo 4, comma 2, le elezioni si svolgono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e il mandato dei rappresentanti eletti avrà scadenza al 31.12.2015. Successivamente le elezioni si svolgono contestualmente a quelle degli Organi accademici per il personale docente. Le RSU convocheranno la consultazione elettorale in tempo utile per garantire la decorrenza del mandato degli RLS contestuale a quella del personale docente.
2. Il presente Regolamento sostituisce quello emanato con Decreto del Rettore prot. n. 21692/I/003 del 20.9.2007.

Bergamo, 12.3.2013

IL RETTORE
F.to Prof. Stefano Paleari